

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

# Circolare mensile

Aprile 2026

Now, for tomorrow





## **NOTIZIE IN BREVE**

### **TAX.....5**

#### **🕒 Iperammortamento 4.0: stop al vincolo UE per i beni dal 1° gennaio 2026 .....5**

Novità rilevanti sul fronte degli incentivi agli investimenti 4.0. Con il DL 38/2026, il legislatore interviene sulla disciplina dell'iperammortamento introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il vincolo territoriale "Made in UE" per i beni 4.0. ....5

#### **🕒 POS e incassi differiti: sul documento commerciale si indica "non pagato" .....6**

Prosegue l'attività di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul collegamento tra POS e registratori telematici (RT), in vista della prima scadenza del 20 aprile 2026, entro la quale devono essere comunicati i collegamenti relativi ai POS utilizzati a gennaio 2026. ....6

#### **🕒 Decreto Fiscale 2026: crediti Transizione 5.0, dividendi, IVA e novità operative per imprese e contribuenti .....7**

Il DL 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dal DL 3 aprile 2026 n. 42, introduce un pacchetto articolato di misure fiscali: nuovo credito d'imposta per Transizione 5.0 in caso di esaurimento fondi, eliminazione delle soglie per dividendi e PEX, interventi su IVA, imposte indirette, contributi previdenziali e regimi agevolativi. Le disposizioni sono già in vigore, seppure in corso di conversione e quindi suscettibili di ulteriori modifiche da monitorare. ....7

#### **🕒 Fondo di Tesoreria TFR: nuovi requisiti dimensionali e istruzioni operative dal 2026 .....8**

La legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo rilevante l'ambito soggettivo di applicazione del Fondo di Tesoreria TFR. Dal 2026 l'obbligo di versamento può sorgere anche negli anni successivi all'avvio dell'attività, in funzione della media occupazionale dell'anno precedente. La Circolare INPS n. 12/2026 fornisce le prime indicazioni operative e contabili.....8

#### **🕒 Note di credito IVA: termine del 30.04.2026 per i presupposti maturati nel 2025.....10**

Entro il 30 aprile 2026 devono essere emesse le note di variazione in diminuzione relative a presupposti verificatisi nel 2025. Il rispetto del termine è essenziale per salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA, che potrà essere esercitato nelle liquidazioni periodiche o, al più tardi, in dichiarazione. ....10

#### **🕒 In vigore dal 2026 il nuovo Codice degli incentivi alle imprese .....11**

Dal 1° gennaio 2026 è operativo il nuovo Codice degli incentivi, che avvia la riforma organica del sistema di agevolazioni alle imprese prevista dal PNRR. Il provvedimento introduce una disciplina quadro





uniforme per incentivi statali e regionali, con forti obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e coordinamento. ....11

☉ **Global minimum tax: approvate le specifiche tecniche per la dichiarazione e la trasmissione dei dati**.....12

Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla global minimum tax. L’Agenzia delle Entrate ha definito il modello di dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa e le modalità operative di invio, completando il quadro degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei gruppi in ambito applicativo. ....12

☉ **Mandato senza rappresentanza e IVA: la territorialità dei servizi va valutata prestazione per prestazione.** .....13

Nel mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati dal mandatario non confluiscono automaticamente in un’unica prestazione. In assenza di accessorietà, ciascun servizio riaddebitato al mandante segue il proprio criterio di territorialità IVA, con effetti rilevanti per i rapporti con committenti extra UE. ....13

☉ **Consolidato fiscale: l’opzione è un adempimento legittimo e proporzionato**.....14

Secondo le Conclusioni dell’Avvocata Generale Kokott nella causa C-592/24, la disciplina italiana che subordina i benefici del consolidato fiscale all’esercizio di una formale opzione non viola la libertà di stabilimento. L’adempimento è ritenuto legittimo, ragionevole e non sproporzionato. ....14

☉ **Riscossione: unico prospetto debitorio e calendario digitale delle scadenze**.....15

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili due nuovi strumenti digitali: un prospetto unico della situazione debitoria del contribuente e un calendario on-line delle scadenze delle definizioni agevolate, integrabile con Google Calendar e Outlook, per ridurre il rischio di omissioni e ritardi nei pagamenti. ....15

**AUDIT** .....17

☉ **OIC: Trattamento contabile dei fondi di smantellamento e ripristino** .....17

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione la bozza di risposta alle richieste di chiarimento sul fondo smantellamento e ripristino disciplinato dall’OIC 31 - *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*. ....17

☉ **OIC: Bozza di emendamenti all’OIC 32 in consultazione**.....17

L’OIC pubblica in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati con la finalità di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa. ....17





☉ **Collegio sindacale e crisi d’impresa: il ruolo di vigilanza “anticipatoria” .....18**

La nuova formulazione della relazione del collegio sindacale al bilancio 2025 rafforza il ruolo dell’organo di controllo nella rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, valorizzando la vigilanza su assetti e indicatori economico-finanziari di natura prospettica. Il focus si sposta dall’accertamento ex post alla prevenzione e all’early warning. ....18

☉ **OIC 34: applicazione del principio dei ricavi anche dal lato dell’acquirente .....19**

La Norma di comportamento AIDC n. 234/2026 chiarisce che i criteri dell’OIC 34, nati per la rilevazione dei ricavi, devono essere applicati anche dal lato dell’acquirente nei contratti complessi. Ne deriva l’obbligo di analisi delle singole unità elementari di contabilizzazione e il pieno riconoscimento fiscale delle scelte contabili adottate, in base al principio di derivazione rafforzata. ....19

**LEGAL.....21**

☉ **Infortunio del tirocinante e responsabilità dell’ente: i criteri di imputazione (Cass. n. 8397/2026) .....21**

La Cassazione ha confermato la responsabilità dell’ente per l’infortunio di un tirocinante, riconducendo il fatto a carenze organizzative, formazione insufficiente e mancata prevenzione. Interesse e vantaggio, anche nei reati colposi, possono coesistere e la “colpa di organizzazione” si fonda sull’assenza di sistemi adeguati di sicurezza. In caso di risarcimento e adozione di modelli organizzativi idonei, la sanzione può essere ridotta fino a due terzi.....21

**ESG.....23**

☉ **Direttiva UE 2024/825 contro il greenwashing.....23**

Se sul packaging o sul sito della tua azienda compaiono espressioni come “eco-friendly”, “green”, “amico della natura” o “zero emissions”, oggi possono sembrare un vantaggio competitivo dal punto di vista del marketing. Dal 27.09.2026, però, quelle stesse dichiarazioni potrebbero trasformarsi in un serio fattore di rischio, con sanzioni che possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo. ....23

**SCADENZARIO.....27**



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Iperammortamento 4.0: stop al vincolo UE per i beni dal 1° gennaio 2026**

Novità rilevanti sul fronte degli incentivi agli investimenti 4.0. Con il DL 38/2026, il legislatore interviene sulla disciplina dell'iperammortamento introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, eliminando il vincolo territoriale "Made in UE" per i beni 4.0.

#### **Addio al requisito di fabbricazione europea**

La principale novità riguarda i beni materiali e immateriali 4.0: a decorrere dal 1° gennaio 2026, non è più richiesto che tali beni siano fabbricati in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. L'abrogazione del requisito territoriale opera retroattivamente dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, con un effetto importante: possono accedere all'iperammortamento anche gli investimenti effettuati prima dell'emanazione del DL 38/2026, purché i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia. Di conseguenza, le imprese possono oggi finalizzare investimenti 4.0 anche presso fornitori extraeuropei, ampliando in modo significativo le possibilità di approvvigionamento.

#### **Resta il vincolo UE per il fotovoltaico**

Diverso il trattamento per gli investimenti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per gli impianti fotovoltaici.

Per questi beni, il vincolo geografico rimane:

- i moduli e le celle devono essere di origine UE;
- sono richiesti specifici livelli minimi di efficienza (almeno 23,5% per le celle e 24% per determinate tipologie di moduli bifacciali o tandem).

La distinzione conferma quindi un doppio regime: liberalizzazione per i beni 4.0 "industriali", ma vincoli stringenti per il comparto energetico.

#### **Decorrenza e periodo agevolabile**

Per accedere all'iperammortamento:

- i beni devono essere acquistati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
- rileva, come in passato, la data di consegna o spedizione del bene (o, nei contratti complessi, quella di trasferimento della proprietà).



Particolare attenzione è richiesta per:

- beni realizzati in appalto;
- contratti che prevedono il passaggio di proprietà solo dopo collaudo;
- investimenti avviati nel 2025 ma conclusi nel 2026.

### **Incompatibilità con i crediti d'imposta 4.0**

Per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2026, è inoltre necessario verificare l'assenza di cumulo con i crediti d'imposta 4.0 previsti dalla Legge 207/2024: tali investimenti sono infatti esclusi dall'iperammortamento.

### **POS e incassi differiti: sul documento commerciale si indica “non pagato”**

Prosegue l'attività di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul collegamento tra POS e registratori telematici (RT), in vista della prima scadenza del 20 aprile 2026, entro la quale devono essere comunicati i collegamenti relativi ai POS utilizzati a gennaio 2026.

Con l'aggiornamento delle FAQ del 25 marzo 2026, l'Amministrazione finanziaria affronta uno dei nodi più delicati operativamente: la gestione degli incassi differiti rispetto all'emissione del documento commerciale.

### **Operazione IVA e incasso: quando non coincidono**

Come noto, il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA non sempre coincide con l'incasso del corrispettivo.

Il caso tipico è quello delle vendite con consegna a domicilio, frequenti nella grande distribuzione e nei servizi alla persona, in cui:

- il bene o il servizio viene consegnato;
- il documento commerciale deve essere emesso;
- ma la modalità di pagamento non è ancora nota o l'incasso avviene in un momento successivo.

In questi casi, l'indicazione immediata di un pagamento “elettronico” o “contanti” rischierebbe di rappresentare un incasso non ancora avvenuto, generando incoerenze nei flussi informativi tra POS e RT.

### **La soluzione: la modalità “non pagato”**

Con la FAQ n. 29, l'Agenzia delle Entrate propone una soluzione tecnica chiara e operativa: quando il pagamento è differito rispetto alla consegna, nel documento commerciale può essere indicata la modalità “non pagato”.



In questo modo:

- l'esercente assicura la corretta certificazione del corrispettivo;
- evita di dichiarare un incasso non ancora avvenuto;
- distingue tali operazioni da quelle regolate in contanti, strumenti elettronici o ticket.

L'indicazione "non pagato" consente quindi di mantenere coerenza tra certificazione fiscale e flusso finanziario, obiettivo centrale del nuovo sistema di allineamento POS-RT.

### **Un sistema sempre più "finanziariamente coerente"**

Il collegamento logico tra POS e RT è destinato a diventare sempre più rappresentativo non solo dell'operazione commerciale, ma anche della sua natura finanziaria.

Le FAQ dell'Agenzia si confermano quindi uno strumento essenziale per gestire correttamente le casistiche non standard, soprattutto in presenza di pagamenti asincroni.

Tutte le FAQ ufficiali, costantemente aggiornate, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al collegamento POS-RT: [Aree tematiche - Collegamento POS-RT - Agenzia delle Entrate](#).

## **Decreto Fiscale 2026: crediti Transizione 5.0, dividendi, IVA e novità operative per imprese e contribuenti**

Il DL 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dal DL 3 aprile 2026 n. 42, introduce un pacchetto articolato di misure fiscali: nuovo credito d'imposta per Transizione 5.0 in caso di esaurimento fondi, eliminazione delle soglie per dividendi e PEX, interventi su IVA, imposte indirette, contributi previdenziali e regimi agevolativi. Le disposizioni sono già in vigore, seppure in corso di conversione e quindi suscettibili di ulteriori modifiche da monitorare.

Con il DL 27 marzo 2026 n. 38 (c.d. "Decreto Fiscale"), entrato in vigore il 28 marzo 2026 e successivamente modificato dal DL 3 aprile 2026 n. 42, il legislatore è intervenuto su numerosi ambiti della fiscalità d'impresa e delle persone fisiche, introducendo misure di immediato impatto operativo.

Una delle principali novità riguarda il credito d'imposta Transizione 5.0. Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni al GSE, risultate tecnicamente ammissibili ma rimaste escluse per esaurimento delle risorse, è riconosciuto un nuovo credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto, entro un plafond complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza limiti annuali, ed è fiscalmente irrilevante ai fini IRES e IRAP. È inoltre previsto un contributo specifico per impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e per le relative certificazioni, con limiti di spesa pluriennali e modalità attuative demandate a un successivo decreto del MIMIT.



Sul fronte della fiscalità dei capitali, il decreto abroga, con effetto retroattivo dall'1° gennaio 2026, le soglie partecipative introdotte dalla legge di bilancio 2026 per l'esclusione dei dividendi e per la participation exemption, ripristinando un regime più lineare e facendo venir meno anche gli obblighi di ricalcolo degli acconti 2026.

Rilevante anche l'introduzione di una disciplina espressa dell'avviamento negativo ai fini IRES e IRAP per i soggetti IAS/IFRS, che consente la tassazione rateizzata in cinque esercizi della quota imputata a conto economico, con decorrenza retroattiva dal periodo d'imposta 2024. La misura è circoscritta alle operazioni di cessione d'azienda o di ramo che garantiscano continuità aziendale e mantenimento dei livelli occupazionali.

Sul piano operativo, si segnala il rinvio al 1° maggio 2026 dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e di altri intermediari, con obblighi di adeguamento contrattuale e procedurale per committenti e percipienti, nonché la reintroduzione temporanea dell'esenzione dalla ritenuta sui premi sportivi dilettantistici, entro il limite complessivo di 300 euro per il periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026.

Il decreto interviene inoltre su IVA e imposte indirette, modificando la decorrenza delle nuove regole sulla base imponibile delle operazioni permutative (applicabili solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026) e aumentando l'imposta di bollo sui conti correnti e libretti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, con riflessi anche sull'IVAFE. In ambito contributivo, viene ridotto il tasso di interesse per la dilazione dei debiti previdenziali, ora pari al 4,15% annuo per le rateazioni presentate dal 28 marzo 2026.

Infine, il decreto chiarisce l'incumulabilità tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime degli impatriati (con effetto dai trasferimenti di residenza dal 2027) e rinvia al 1° luglio 2026 l'applicazione del contributo sui "piccoli pacchi" extra-UE di valore non superiore a 150 euro.

Nel complesso, il provvedimento richiede un'attenta analisi degli impatti immediati e una tempestiva revisione delle scelte fiscali e operative già adottate per il 2026.

### **Fondo di Tesoreria TFR: nuovi requisiti dimensionali e istruzioni operative dal 2026**

La legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo rilevante l'ambito soggettivo di applicazione del Fondo di Tesoreria TFR. Dal 2026 l'obbligo di versamento può sorgere anche negli anni successivi all'avvio dell'attività, in funzione della media occupazionale dell'anno precedente. La Circolare INPS n. 12/2026 fornisce le prime indicazioni operative e contabili.



Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l'INPS ha illustrato le modalità applicative delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria per il TFR di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/200

La principale novità riguarda il superamento del criterio "statico" basato sulla dimensione occupazionale nel solo primo anno di attività. A decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria può sorgere anche negli anni successivi, qualora il datore di lavoro raggiunga o superi determinate soglie dimensionali, calcolate sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

In sede di prima applicazione, per il biennio 2026-2027, l'obbligo sorge se la media annuale dei dipendenti non è inferiore a 60 addetti. In assenza di una disciplina speciale per il periodo 2028-2031, torna applicabile la soglia ordinaria di 50 addetti, mentre dal 1° gennaio 2032 l'obbligo viene ulteriormente esteso ai datori di lavoro con almeno 40 dipendenti. Per le aziende di nuova costituzione continua invece a valere il criterio previgente: il conferimento al Fondo è dovuto se, nell'anno di inizio attività, viene raggiunta la media di 50 addetti.

Restano soggetti all'obbligo tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, nonché gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici privatizzati per i rapporti di lavoro regolati dal diritto comune. Il versamento al Fondo di Tesoreria è dovuto per i lavoratori che non aderiscono a forme pensionistiche complementari, nonché nei casi di prima assunzione in cui il dipendente esprima, entro 60 giorni, la volontà di mantenere il TFR in azienda.

Dal punto di vista operativo, la quota di TFR da versare è pari al 7,41% della retribuzione utile del periodo di paga, al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982. Il versamento avviene con periodicità mensile, entro il giorno 16 del mese successivo, con le stesse modalità della contribuzione previdenziale ordinaria e senza possibilità di fruire di agevolazioni contributive.

La circolare fornisce inoltre indicazioni specifiche per i periodi pregressi e per le aziende che maturano l'obbligo nel corso del 2025 o del 2026, introducendo nel flusso Uniemens il nuovo codice causale CF05 per il versamento degli arretrati. Ai datori di lavoro che rientrano nei requisiti dimensionali è richiesto di richiedere il codice di autorizzazione "1R", ferma restando la possibilità per l'Istituto di effettuare verifiche d'ufficio.

Le modifiche impongono quindi alle imprese una verifica puntuale della media occupazionale 2025, al fine di individuare correttamente l'insorgenza dell'obbligo contributivo dal 2026 e adeguare tempestivamente le procedure paghe e i flussi dichiarativi, riducendo il rischio di omissioni e di versamenti tardivi.



## Note di credito IVA: termine del 30.04.2026 per i presupposti maturati nel 2025

Entro il 30 aprile 2026 devono essere emesse le note di variazione in diminuzione relative a presupposti verificatisi nel 2025. Il rispetto del termine è essenziale per salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA, che potrà essere esercitato nelle liquidazioni periodiche o, al più tardi, in dichiarazione.

Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale 2026 (relativa al periodo d'imposta 2025), fissato al 30 aprile 2026, assume rilievo anche ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione. In base al coordinamento tra la disciplina delle variazioni IVA e quella del diritto alla detrazione, la nota di credito deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto che legittima la variazione.

Ne consegue che, laddove il presupposto si sia manifestato nel corso del 2025, la nota di credito potrà essere validamente emessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. In tal caso, l'IVA a credito potrà essere portata in detrazione nella liquidazione periodica del mese o trimestre di emissione della nota, ovvero, in alternativa, confluirà nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2026.

Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del momento in cui il presupposto per la variazione si considera verificato (c.d. *dies a quo*), poiché da tale data decorre il termine ultimo per l'emissione del documento. Il momento rilevante varia in funzione della fattispecie: ad esempio, nelle procedure concorsuali occorre distinguere a seconda che la procedura sia stata avviata prima o dopo il 26 maggio 2021, data a partire dalla quale la normativa individua espressamente l'assoggettamento del debitore alla procedura come evento legittimante la variazione.

Analoghe valutazioni si rendono necessarie nei casi di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, nei quali il presupposto coincide, di regola, con la data della pronuncia giudiziale che determina il venir meno (totale o parziale) dell'operazione originaria.

Restano escluse dall'ambito applicativo del termine del 30 aprile le ipotesi di variazione derivanti da accordi sopravvenuti tra le parti o da errori di fatturazione relativi a operazioni inesistenti, per le quali continua a trovare applicazione il limite temporale di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

In caso di mancata emissione tempestiva della nota di credito, il recupero dell'IVA può essere valutato attraverso strumenti alternativi, quali la dichiarazione IVA integrativa a favore (in presenza di errori od omissioni) oppure l'istanza di rimborso, purché l'omissione non sia riconducibile a un comportamento inerte o negligente del contribuente.



## In vigore dal 2026 il nuovo Codice degli incentivi alle imprese

Dal 1° gennaio 2026 è operativo il nuovo Codice degli incentivi, che avvia la riforma organica del sistema di agevolazioni alle imprese prevista dal PNRR. Il provvedimento introduce una disciplina quadro uniforme per incentivi statali e regionali, con forti obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e coordinamento.

Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Codice degli incentivi, primo tassello della riforma complessiva del sistema di sostegno pubblico alle imprese. L'intervento nasce dall'esigenza di superare l'attuale frammentazione normativa e procedurale, caratterizzata da una pluralità di soggetti concedenti, da misure eterogenee e da sovrapposizioni che hanno reso complesso l'accesso alle agevolazioni.

Il Codice riunisce in un unico testo le disposizioni generali applicabili all'intero ciclo di vita degli incentivi – dalla programmazione alla concessione, dall'erogazione ai controlli, fino alla valutazione – stabilendo criteri e procedure uniformi. L'ambito di applicazione è ampio e riguarda contributi a fondo perduto, garanzie, finanziamenti agevolati, interventi nel capitale di rischio, nonché agevolazioni fiscali e contributive, con l'esclusione degli incentivi fiscali automatici e delle accise.

Particolare rilievo assumono le misure di digitalizzazione e trasparenza: il Codice valorizza il ruolo della piattaforma Incentivi.gov.it e del Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo servizi integrati per la gestione dei bandi, l'accesso alle agevolazioni, il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Viene inoltre introdotto il bando-tipo, quale strumento di standardizzazione delle procedure, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e i tempi istruttori.

Sul piano operativo, il Codice rafforza la disciplina in materia di cumulo delle agevolazioni, di controlli e di revoca, oltre a introdurre una regolamentazione unitaria del contrasto alla delocalizzazione e della salvaguardia dei livelli occupazionali, con conseguenze rilevanti in termini di restituzione degli incentivi e sanzioni. Ampio spazio è dedicato anche ai criteri premiali, tra cui il rating di legalità, la certificazione della parità di genere e le politiche di inclusione lavorativa.

Le nuove regole si applicano ai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026; per quelli già attivi continuano a valere le discipline previgenti. Il Codice rappresenta dunque un passaggio chiave verso un sistema di incentivi più ordinato e coerente, in attesa del secondo decreto legislativo di razionalizzazione dell'offerta agevolativa che completerà la riforma.



## Global minimum tax: approvate le specifiche tecniche per la dichiarazione e la trasmissione dei dati

Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla global minimum tax. L'Agenzia delle Entrate ha definito il modello di dichiarazione annuale dell'imposizione integrativa e le modalità operative di invio, completando il quadro degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei gruppi in ambito applicativo.

Con una serie di provvedimenti emanati tra il 2025 e il 2026, si completa il quadro attuativo degli obblighi informativi, dichiarativi e di versamento connessi all'introduzione della global minimum tax nell'ordinamento italiano. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha innanzitutto definito, con apposito decreto, le modalità e il contenuto della comunicazione rilevante (Global Information Return – GIR), recependo il modello standard internazionale previsto dalle Regole OCSE e adottandolo anche per i gruppi nazionali.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale dell'imposizione integrativa dovuta in Italia, comprensiva dell'imposta minima integrativa, dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale, unitamente alle istruzioni e alle modalità di trasmissione telematica. L'invio dovrà avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al provvedimento dell'8 aprile 2026.

Il modello dichiarativo si articola in una sezione generale e in più quadri dedicati al calcolo delle diverse componenti dell'imposizione minima, nonché alla liquidazione delle imposte dovute, anche in ipotesi di importi pari a zero. È prevista la possibilità di utilizzare il software gratuito "DichiarazioneGlobe", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per la predisposizione del file da trasmettere.

Sotto il profilo temporale, la dichiarazione deve essere presentata entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento, ovvero entro il diciottesimo mese per il primo esercizio transitorio, fermo restando che il primo termine di scadenza non potrà essere anteriore al 30 giugno 2026. Il versamento delle imposte minime dovute avviene in due rate, senza possibilità di compensazione, utilizzando gli specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

Particolare attenzione deve essere posta agli obblighi documentali e di conservazione dei dati utilizzati per il calcolo dell'imposizione integrativa, nonché al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione rilevante. Nei primi tre esercizi di applicazione, le sanzioni trovano applicazione solo in presenza di dolo o colpa grave, in linea con l'impostazione graduale del nuovo sistema.



Il completamento delle specifiche tecniche rappresenta un passaggio essenziale per rendere pienamente operativa la global minimum tax, imponendo ai gruppi interessati un'attenta pianificazione degli adempimenti e un coordinamento tra funzioni fiscali, amministrative e di reporting internazionale.

### **Mandato senza rappresentanza e IVA: la territorialità dei servizi va valutata prestazione per prestazione.**

Nel mandato senza rappresentanza, i servizi acquistati dal mandatario non confluiscono automaticamente in un'unica prestazione. In assenza di accessorietà, ciascun servizio riaddebitato al mandante segue il proprio criterio di territorialità IVA, con effetti rilevanti per i rapporti con committenti extra UE.

Con la risposta a interpello n. 94/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA di un mandato senza rappresentanza conferito da un soggetto extra UE a una società italiana incaricata dell'organizzazione di eventi in Italia. La società mandataria acquistava una pluralità di servizi (alloggio, ristorazione, catering, biglietteria, trasporti, ecc.) da fornitori italiani, riaddebitandoli al cliente estero.

Il primo profilo affrontato riguarda la qualificazione delle prestazioni. L'Agenzia esclude che i servizi acquistati possano essere considerati "accessori" al servizio di accesso alla manifestazione. I servizi di accesso, infatti, sono soggetti a una disciplina speciale di territorialità, essendo rilevanti nel luogo di svolgimento materiale dell'evento, indipendentemente dalla qualifica del committente. Tuttavia, affinché una prestazione possa qualificarsi come accessoria, è necessario che sussista un nesso diretto con il diritto di accesso alla manifestazione e che la prestazione sia resa nell'ambito dell'organizzazione dell'evento stesso.

Richiamando la normativa unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l'Agenzia ribadisce che rientrano tra i servizi di accesso – e tra quelli accessori – solo le prestazioni strettamente connesse alla concessione del diritto di partecipazione all'evento, tipicamente veicolato tramite biglietto o titolo di ingresso. Restano esclusi i meri servizi di intermediazione e, più in generale, le prestazioni acquistate separatamente per conto del cliente che non incidono direttamente sul diritto di accesso.

Esclusa l'accessorietà, assume rilievo il principio proprio del mandato senza rappresentanza: ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 633/72, le prestazioni rese tra mandatario e mandante assumono la stessa qualificazione IVA delle prestazioni rese dal mandatario nei confronti dei terzi. L'Agenzia chiarisce che tale principio opera anche ai fini della territorialità, con la conseguenza che il riaddebito al mandante extra UE deve essere analizzato servizio per servizio.



In concreto, i servizi di alloggio, ristorazione e catering restano territorialmente rilevanti in Italia, in quanto prestazioni materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Diversamente, per le prestazioni “generiche” B2B, il criterio di territorialità conduce alla non imponibilità in Italia, essendo rilevante il luogo di stabilimento del committente estero. La pluralità dei criteri applicabili impone quindi una scomposizione analitica delle prestazioni riaddebitate.

Da ultimo, l’Agenzia afferma che la fee del mandatario segue il regime delle prestazioni generiche. Resta tuttavia aperta, sul piano operativo, la questione della determinazione della base imponibile unitaria nelle ipotesi di mandato senza rappresentanza, alla luce della previsione secondo cui il corrispettivo dovrebbe includere anche il costo dei servizi acquistati e la provvigione, profilo che richiede particolare attenzione nella strutturazione contrattuale e nella fatturazione.

### **Consolidato fiscale: l’opzione è un adempimento legittimo e proporzionato**

Secondo le Conclusioni dell’Avvocata Generale Kokott nella causa C-592/24, la disciplina italiana che subordina i benefici del consolidato fiscale all’esercizio di una formale opzione non viola la libertà di stabilimento. L’adempimento è ritenuto legittimo, ragionevole e non sproporzionato.

Le Conclusioni dell’Avvocata Generale Kokott nella causa C-592/24, relativa al contenzioso tra il gruppo Société Générale e l’Agenzia delle Entrate, offrono importanti chiarimenti in materia di consolidato fiscale e deducibilità degli interessi passivi nei gruppi con capogruppo estera.

La controversia trae origine da una struttura di gruppo in cui la capogruppo estera operava in Italia tramite una stabile organizzazione (S.O.), la quale deteneva alcune controllate italiane, mentre altre partecipazioni facevano capo direttamente alla casa madre. In tale contesto, gli interessi passivi corrisposti dalle controllate alla S.O. risultavano deducibili solo parzialmente (96%), poiché le società non potevano partecipare al consolidato fiscale. Da qui la richiesta di rimborso del 4% residuo, fondata sull’asserita violazione della libertà di stabilimento.

L’Avvocata Generale esclude che la normativa italiana introduca una discriminazione basata sulla residenza della capogruppo. L’elemento dirimente non è infatti la localizzazione estera del soggetto controllante, bensì la circostanza che la stabile organizzazione sia o meno “qualificata”, ossia integralmente assoggettata alla potestà impositiva italiana e titolare delle partecipazioni nelle controllate come elementi funzionalmente connessi. In presenza di una S.O. qualificata, la limitazione alla deducibilità degli interessi verrebbe meno anche per i gruppi con capogruppo estera.



Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la necessità dell'esercizio formale dell'opzione per il consolidato. Le Conclusioni chiariscono che subordinare i benefici della tassazione di gruppo al rispetto di termini e modalità prestabilite non contrasta con il diritto dell'Unione, purché tali regole non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del contribuente. Nel caso di specie, l'opzione è ritenuta un adempimento procedurale ordinario, applicabile indistintamente ai gruppi domestici e a quelli con componenti estere.

In questa prospettiva, i principi di equivalenza ed effettività non risultano violati: la mancata opzione non comporta la perdita definitiva di diritti tutelati dall'ordinamento unionale, ma riflette una scelta del contribuente nell'ambito di un sistema che richiede una manifestazione di volontà espressa per accedere al regime di gruppo. L'opzione, pertanto, si configura come strumento di certezza e di corretta delimitazione della potestà impositiva, e non come ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento.

Le Conclusioni rafforzano l'impostazione della disciplina italiana del consolidato fiscale, evidenziando l'importanza di una attenta pianificazione delle strutture di gruppo e del rispetto degli adempimenti formali. Per i gruppi multinazionali, la decisione di esercitare (o meno) l'opzione assume un rilievo strategico, con effetti diretti sulla deducibilità degli oneri finanziari e sulla gestione del contenzioso.

### **Riscossione: unico prospetto debitorio e calendario digitale delle scadenze**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili due nuovi strumenti digitali: un prospetto unico della situazione debitoria del contribuente e un calendario on-line delle scadenze delle definizioni agevolate, integrabile con Google Calendar e Outlook, per ridurre il rischio di omissioni e ritardi nei pagamenti.

Dal 7 aprile 2026 sono operativi due nuovi servizi digitali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, finalizzati a migliorare la trasparenza della posizione debitoria e la gestione delle scadenze di pagamento da parte di contribuenti e intermediari.

Il primo servizio, denominato "Situazione debitoria", consente di visualizzare in un unico prospetto di sintesi l'insieme dei carichi affidati alla riscossione, superando la frammentazione informativa tra cartelle, avvisi e procedure in corso. Attraverso l'area riservata "Cittadini" o "Imprese", nonché tramite EquiPro per gli intermediari abilitati, è possibile verificare gli importi ancora dovuti e quelli già versati, l'esistenza di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate, nonché la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive.

Il contribuente può inoltre richiedere un prospetto riepilogativo scaricabile, disponibile entro 24 ore, che riporta in modo analitico tutti i carichi riferiti al codice fiscale su base nazionale: tipologia dell'atto, ente creditore, data di notifica, importi originari, somme versate, sospensioni, importi agevolati, residui e totale aggiornato. Il





servizio consente anche di accedere al dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.

Il secondo strumento riguarda la gestione delle scadenze delle definizioni agevolate, con particolare attenzione alla rottamazione quater e alla nuova rottamazione quinquies. È stato infatti introdotto un calendario digitale personalizzabile, esportabile su Google Calendar o Outlook, che consente di monitorare tutte le rate previste dal piano, con alert automatici e collegamento diretto al pagamento. Il calendario rappresenta un supporto operativo rilevante, soprattutto alla luce dell'eliminazione dei giorni di tolleranza per alcune scadenze della rottamazione quinquies.

Il sistema evidenzia le principali date di pagamento fino al 2028, tenendo conto delle diverse discipline applicabili alle varie definizioni agevolate e dei residui margini di tolleranza previsti dalla legge per la rottamazione quater. Tra le scadenze più ravvicinate, si segnala il 31 maggio 2026, relativo a più rate della rottamazione quater (con differimento al 8 giugno per effetto della tolleranza), nonché il 31 luglio 2026, data chiave sia per la prima rata della rottamazione quinquies (senza tolleranza) sia per le rate della quater e delle riammissioni.



## AUDIT

### OIC: Trattamento contabile dei fondi di smantellamento e ripristino

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione la bozza di risposta alle richieste di chiarimento sul fondo smantellamento e ripristino disciplinato dall'OIC 31 - *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*.

Nella bozza di risposta l'OIC evidenzia la distinzione tra il trattamento contabile:

- del fondo di smantellamento e ripristino, che ai sensi dell'OIC 16 e dell'OIC 31 deve essere rilevato in contropartita dell'immobilizzazione materiale (o immateriale) nel momento in cui l'obbligazione sorge; e
- del fondo per recupero ambientale, da stanziarsi qualora l'operatività dell'impianto abbia provocato un danno ambientale e la società sia obbligata a porvi rimedio.

La risposta dell'OIC ha l'obiettivo di chiarire come contabilizzare i costi sostenuti per il ripristino dei siti, specialmente tenendo conto che la normativa italiana impone l'obbligo, al termine dell'utilizzo degli impianti stradali di carburante, di rimuovere tutte le attrezzature fuori terra ed interrate previa verifica dell'assenza di sostanze contaminanti nel terreno.

La risposta di OIC rimarrà in pubblica consultazione per un periodo di due settimane, ossia fino al 7 aprile 2026.

### OIC: Bozza di emendamenti all'OIC 32 in consultazione

L'OIC pubblica in consultazione una bozza di emendamenti all'OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati con la finalità di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa.

In particolare, l'OIC propone di modificare l'OIC 32 prevedendo la classificazione del fair value di detti derivati in un'apposita voce della sezione operativa. L'OIC ha, inoltre, chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla realtà operativa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale e il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell'attività caratteristica. Ciò deve essere supportato dalla strategia della società nella gestione del rischio.

Di conseguenza, anche per venire incontro ad esigenze poste da alcuni utilizzatori, i derivati classificati al fair value e utilizzati per esigenze gestionali delle imprese potrebbero essere iscritti in un'apposita voce della sezione operativa del bilancio anziché, come avviene attualmente, nella sezione finanziaria.

È il caso, ad esempio, delle società che commerciano in commodities, i quali ricorrono indifferentemente a contratti che prevedono la consegna fisica della commodity (contratti fisici) o a derivati per attuare le proprie strategie di gestione del rischio e potrebbero fornire una rappresentazione della performance operativa del



tutto distorta ove gli effetti economici delle due tipologie di operazioni siano rilevati in sezioni del conto economico diverse: attualmente gli effetti dei contratti fisici sono classificati nella sezione operativa, mentre quelli dei contratti derivati nella sezione finanziaria.

OIC propone anche di intervenire nei contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile. In particolare, si propone di chiarire, in linea con un'interpretazione analoga giunta dallo IASB, che un contratto contenente l'obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata. Nei contratti di acquisto di energia rinnovabile, infatti, non sempre è possibile utilizzare tutta l'energia acquisita nel momento in cui viene consegnata e pertanto l'energia in eccesso deve essere venduta sul mercato. Seppure tali vendite siano previste già al momento della sottoscrizione del contratto e possono essere frequenti, non sono effettuate con intento speculativo. Infine, l'OIC propone di intervenire sulle relazioni di copertura in cui contratti finanziari su energia rinnovabile, che regolano solo differenze tra il prezzo di mercato dell'energia e il prezzo contrattuale sulla base dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile, sono designati come strumenti derivati di copertura. Secondo le attuali disposizioni dell'OIC 32, è possibile designare come elemento coperto solo una quantità fissa di energia elettrica ed inoltre la transazione programmata di acquisto o vendita deve essere altamente probabile. Coerentemente si propone di modificare lo standard sulla parte delle relazioni di copertura per ridurre il rischio che l'utilizzo di tali contratti come strumenti di copertura possa determinare erronee rappresentazioni a conto economico.

Gli emendamenti sono stati posti in una consultazione pubblica che si concluderà il 31 maggio prossimo.

### Collegio sindacale e crisi d'impresa: il ruolo di vigilanza "anticipatoria"

La nuova formulazione della relazione del collegio sindacale al bilancio 2025 rafforza il ruolo dell'organo di controllo nella rilevazione tempestiva dei segnali di crisi, valorizzando la vigilanza su assetti e indicatori economico-finanziari di natura prospettica. Il focus si sposta dall'accertamento ex post alla prevenzione e all'early warning.

In occasione della redazione della relazione al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il collegio sindacale è chiamato a porre maggiore attenzione alla funzione di vigilanza preventiva sull'emersione dei segnali di crisi. La nuova impostazione della relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. enfatizza infatti il controllo sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, inteso non solo come strumento di corretta rilevazione dei fatti aziendali, ma anche come presidio idoneo a intercettare tempestivamente situazioni di squilibrio

Particolarmente significativa è l'eliminazione del riferimento alla "acquisizione di conoscenza" dell'adeguatezza degli assetti, espressione che rinviava a una presa d'atto successiva agli eventi. La nuova



formulazione conferma invece una vigilanza dinamica e continuativa, orientata alla verifica dell'esistenza di procedure interne e di indicatori predittivi capaci di segnalare per tempo il deterioramento della continuità aziendale.

In tale contesto assumono rilievo le Norme di comportamento del collegio sindacale, che consentono di qualificare in modo puntuale l'attività di vigilanza svolta: dall'assetto organizzativo, al sistema di controllo interno, fino al sistema amministrativo-contabile e alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Il collegio è quindi chiamato a valutare non solo la correttezza formale degli assetti, ma anche la loro effettiva capacità informativa a supporto delle decisioni degli amministratori.

Sul piano operativo, la vigilanza deve essere esercitata anche attraverso l'analisi dei dati economico-finanziari rilevanti ai fini della disciplina della crisi d'impresa, con particolare riferimento alla sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi e alla coerenza dei flussi di cassa prospettici. In questo ambito risultano utili sia gli indicatori normativi previsti dal Codice della crisi, sia gli indici elaborati dal CNDCEC (DSCR, indici di liquidità, di indebitamento e di sostenibilità finanziaria), da utilizzare come strumenti di supporto e non come automatismi.

Il rafforzamento del ruolo anticipatorio del collegio sindacale si inserisce pienamente nella logica dell'allerta interna, che impone all'organo di controllo – e, oggi, anche al revisore – di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la presenza di segnali di crisi, favorendo l'adozione tempestiva di misure correttive. Ne deriva l'esigenza, per le imprese, di strutturare un set informativo periodico da condividere in consiglio di amministrazione, idoneo a supportare un monitoraggio continuo della continuità aziendale e a ridurre il rischio di interventi tardivi o meramente reattivi.

### **OIC 34: applicazione del principio dei ricavi anche dal lato dell'acquirente**

La Norma di comportamento AIDC n. 234/2026 chiarisce che i criteri dell'OIC 34, nati per la rilevazione dei ricavi, devono essere applicati anche dal lato dell'acquirente nei contratti complessi. Ne deriva l'obbligo di analisi delle singole unità elementari di contabilizzazione e il pieno riconoscimento fiscale delle scelte contabili adottate, in base al principio di derivazione rafforzata.

Con la Norma di comportamento n. 234 del 5 febbraio 2026, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – sezione di Milano – ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del principio contabile OIC 34 – Ricavi nella prospettiva dell'acquirente di beni e servizi, colmando un rilevante vuoto interpretativo.



L'OIC 34, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024, disciplina la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi e con corrispettivi variabili, ponendo al centro il contratto e la sua scomposizione in unità elementari di contabilizzazione. Sebbene il principio sia formalmente rivolto al venditore, la Commissione AIDC afferma che, in assenza di una disciplina specifica sui costi dal lato dell'acquirente, quest'ultimo è comunque tenuto ad applicare criteri analoghi, in coerenza con i postulati dell'OIC 11 e con il principio della rappresentazione sostanziale.

In concreto, l'acquirente deve procedere a:

- analizzare il contratto di acquisto per identificare le singole prestazioni promesse;
- allocare il corrispettivo complessivo alle diverse unità elementari, includendo eventuali componenti variabili;
- rilevare contabilmente i costi secondo la competenza economica delle singole componenti contrattuali.

Tale approccio può determinare asimmetrie contabili rispetto al trattamento adottato dal fornitore. Tuttavia, la Norma di comportamento chiarisce che la mancanza di simmetria non costituisce un ostacolo al riconoscimento fiscale delle scelte contabili, in quanto il principio di derivazione rafforzata non richiede una rappresentazione speculare tra le parti contrattuali, ma mira a evitare fenomeni di doppia deduzione o di mancata deduzione in capo allo stesso soggetto.

Particolare rilievo assume il richiamo alla politica contabile: laddove non esista una regola OIC espressa, l'impresa è tenuta a definire una propria policy, facendo riferimento in via gerarchica ai principi contabili nazionali applicabili per analogia o, in subordine, ai principi internazionali compatibili con l'OIC 11. Se correttamente documentata e coerente con i postulati di bilancio, tale politica assume piena rilevanza anche ai fini fiscali.

Sul piano operativo, le indicazioni AIDC impongono alle imprese acquirenti – in particolare a quelle coinvolte in contratti complessi (fornitura di beni con servizi accessori, contratti pluriennali, premi e incentivi legati a volumi o performance) – di rafforzare le attività di analisi contrattuale e di documentazione delle stime adottate. L'adeguata formalizzazione delle scelte contabili diventa infatti presupposto essenziale per la tenuta fiscale delle imputazioni effettuate.

La presa di posizione dell'AIDC rappresenta un passaggio rilevante verso una lettura sostanzialistica e coerente dei principi contabili nazionali e offre alle imprese un quadro interpretativo più solido per gestire contabilmente e fiscalmente i contratti complessi dal lato dell'acquirente, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria.



## LEGAL

### **Infortunio del tirocinante e responsabilità dell'ente: i criteri di imputazione (Cass. n. 8397/2026)**

La Cassazione ha confermato la responsabilità dell'ente per l'infortunio di un tirocinante, riconducendo il fatto a carenze organizzative, formazione insufficiente e mancata prevenzione. Interesse e vantaggio, anche nei reati colposi, possono coesistere e la "colpa di organizzazione" si fonda sull'assenza di sistemi adeguati di sicurezza. In caso di risarcimento e adozione di modelli organizzativi idonei, la sanzione può essere ridotta fino a due terzi.

#### **Il caso: un infortunio legato a carenze organizzative**

La sentenza trae origine da un grave infortunio occorso a un tirocinante durante l'utilizzo di un macchinario i cui sistemi di sicurezza erano stati di fatto neutralizzati. A ciò si affiancavano una formazione insufficiente e, più in generale, un assetto prevenzionistico inadeguato. Su tali basi, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente, decisione confermata dalla Cassazione.

#### **Interesse e vantaggio nei reati colposi**

Uno dei profili centrali riguarda l'interpretazione dei criteri di imputazione dell'ente. La Corte ribadisce che interesse e vantaggio sono tra loro compatibili: il primo va valutato ex ante, il secondo ex post. Anche nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro è possibile individuare un vantaggio, ad esempio nel risparmio di costi o nella continuità produttiva, senza necessità di una sua precisa quantificazione economica.

#### **La "colpa di organizzazione" come fondamento della responsabilità**

La responsabilità dell'ente si fonda sulla cosiddetta "colpa di organizzazione", ossia sul mancato approntamento di un sistema idoneo a prevenire il reato commesso. Essa non può essere automaticamente desunta dal verificarsi dell'evento, ma deve emergere da specifiche carenze organizzative. Nell'ambito della prevenzione antinfortunistica, la "colpa di organizzazione" si individua nel mancato adempimento dell'obbligo di adozione delle dovute cautele (da individuarsi nel documento di valutazione e prevenzione del rischio).

Pertanto, l'individuazione del vantaggio e della "colpa di organizzazione" (ad es. rimozione dei meccanismi di sicurezza dai macchinari per non rallentare la produzione, mancata formazione del lavoratore per risparmio, macchinari datati e non più a norma ecc.) permettono di ritenere l'ente responsabile del reato presupposto commesso.



### **Il trattamento sanzionatorio e le condotte riparatorie**

La Cassazione interviene anche sulla quantificazione della sanzione pecuniaria, chiarendo che, in presenza sia del risarcimento del danno sia dell'adozione di un modello organizzativo idoneo, la riduzione deve essere applicata nella misura più favorevole (da metà a due terzi).

### **Considerazioni conclusive**

La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato che valorizza la dimensione organizzativa della responsabilità dell'ente, richiedendo una verifica concreta dell'idoneità dei modelli di prevenzione e delle misure effettivamente adottate. Viene attribuito rilievo decisivo alla dimensione organizzativa della prevenzione, richiedendo alle imprese un'attenta valutazione della coerenza tra assetto operativo, procedure di sicurezza e sistemi di controllo interno, indipendentemente dalla volontà lesiva.



## ESG

### Direttiva UE 2024/825 contro il greenwashing

Se sul packaging o sul sito della tua azienda compaiono espressioni come “eco-friendly”, “green”, “amico della natura” o “zero emissions”, oggi possono sembrare un vantaggio competitivo dal punto di vista del marketing. Dal 27.09.2026, però, quelle stesse dichiarazioni potrebbero trasformarsi in un serio fattore di rischio, con sanzioni che possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo.

L’Unione Europea ha infatti deciso di contrastare in modo netto le dichiarazioni ambientali ingannevoli. Con l’introduzione della Direttiva UE 2024/825 e il suo recepimento in Italia attraverso il decreto legislativo 30/2026, per le imprese italiane si apre una nuova fase. Si passa da un sistema in cui molte comunicazioni ambientali erano lasciate all’autodichiarazione, spesso senza adeguati riscontri, a un modello fondato su trasparenza, verificabilità e accountability.

Per le aziende, questo significa una cosa molto chiara: diventa essenziale rivedere il proprio modo di comunicare la sostenibilità per ridurre i rischi reputazionali, normativi e finanziari.

#### **Cosa si intende per greenwashing nella nuova normativa?**

Nell’attuale quadro normativo, il greenwashing è considerato una pratica commerciale sleale o ingannevole che consiste nel presentare dichiarazioni ambientali generiche — come, ad esempio, “biodegradabile” o “ecologico” — senza poter dimostrare un’effettiva eccellenza ambientale pertinente, oppure senza il supporto di un sistema di certificazione indipendente per le etichette di sostenibilità.

Qualsiasi dichiarazione, che sia testuale, grafica, sonora o persino inserita nel nome di un prodotto o di una società, dovrà essere supportata da evidenze chiare, precise e trasparenti, così da evitare che il consumatore venga tratto in inganno.

#### **La Direttiva e il recepimento italiano**

La Direttiva UE 2024/825 e il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 non introducono semplici raccomandazioni, ma segnano una discontinuità concreta: finisce l’epoca delle asserzioni ambientali generiche e non dimostrate. La trasparenza non rappresenta più soltanto una scelta valoriale, ma diventa un vero e proprio requisito di compliance. Per l’imprenditore, si apre un nuovo fronte di rischio operativo. Un claim ambientale non supportato da prove adeguate o da un sistema di certificazione riconosciuto può comportare il ritiro dei prodotti dal mercato e l’applicazione di sanzioni proporzionate al fatturato nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette.



Per l'investitore, emergono invece rischi di natura finanziaria. Il tema del greenwashing incide sempre più direttamente sulla valutazione ESG dell'impresa e può avere effetti anche sul costo del credito e sulla percezione complessiva di affidabilità aziendale.

Il punto, quindi, non è smettere di comunicare la sostenibilità — rischio che porterebbe al cosiddetto greenhushing — ma farlo in modo corretto, documentato e coerente. Oggi ogni green claim deve poggiare su evidenze scientifiche, dati verificabili e, quando si parla di obiettivi futuri, su piani di attuazione strutturati.

### **I divieti a tutela della sostenibilità autentica**

La normativa individua due aree particolarmente sensibili che, se non gestite correttamente, possono comportare l'inserimento nella black list delle pratiche commerciali vietate.

#### Pratiche commerciali ingannevoli

Una pratica è considerata ingannevole quando induce il consumatore a compiere una scelta di acquisto che, in assenza di quelle informazioni, non avrebbe fatto.

Questo può avvenire:

- attraverso un'azione ingannevole, cioè fornendo informazioni false o formulate in modo da generare confusione sulle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto;
- attraverso un'omissione ingannevole, cioè omettendo informazioni rilevanti oppure presentandole in modo poco chiaro, ambiguo o tardivo.

#### Obsolescenza precoce

La nuova disciplina rafforza anche un principio centrale dell'economia circolare: il divieto di strategie che riducano artificialmente la durata utile di un bene.

Le aziende devono quindi prestare attenzione a diversi aspetti:

- non possono introdurre funzionalità o caratteristiche che limitino la durata del prodotto o ne ostacolino la riparazione;
- devono garantire una comunicazione chiara sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e sulla riparabilità del bene;
- nel settore tecnologico, non è consentito indurre il consumatore a sostituire un prodotto a causa di aggiornamenti software che ne rallentano le prestazioni o ne compromettono l'utilizzo senza una reale giustificazione tecnica.

### **Come evitare il greenwashing: il piano di azione**

Per comunicare la sostenibilità in modo conforme, le buone intenzioni non bastano. Serve un approccio strutturato, fondato su verifica, metodo e governance.



### Eliminare le asserzioni ambientali generiche

Il primo passo consiste nel rivedere in profondità la comunicazione già esistente. Espressioni come “amico dell’ambiente”, “naturale” o “sostenibile”, se prive di specifiche tecniche e riscontri oggettivi, rientrano oggi tra le asserzioni ambientali generiche e quindi potenzialmente contestabili.

Ogni claim che richiami benefici ambientali deve essere verificato e supportato da evidenze adeguate. In questo scenario, la sostenibilità non può più essere trattata come una leva promozionale priva di fondamento, ma deve diventare un elemento aziendale strutturato, credibile e difendibile.

### Utilizzare solo marchi di sostenibilità certificati da soggetti terzi indipendenti

L’epoca dei marchi ambientali costruiti internamente è terminata. Per essere considerati validi, i marchi di sostenibilità devono basarsi su sistemi di certificazione indipendenti, fondati su procedure trasparenti e verificabili.

L’adozione di certificazioni riconosciute, come ad esempio EU Ecolabel o EPD, consente di ridurre il rischio legale, migliorare la robustezza della comunicazione aziendale e rafforzare la credibilità dell’impresa nei processi di due diligence e valutazione ESG.

### Definire un piano di attuazione dettagliato per gli obiettivi climatici futuri

Se un’azienda dichiara di voler raggiungere la neutralità climatica entro una certa data o di ridurre le proprie emissioni in misura significativa, non è più sufficiente una promessa pubblica. È necessario dimostrare che quell’impegno sia sostenuto da un piano concreto e dettagliato.

L’autorità potrà verificare la presenza di:

- target intermedi misurabili, con scadenze definite;
- risorse allocate, comprese evidenze su budget, tecnologie e strumenti disponibili;
- meccanismi di monitoraggio, attraverso sistemi di reporting in grado di mostrare lo stato di avanzamento nel tempo.

### Integrare strumenti e tecnologie a supporto della comunicazione

La trasparenza si gioca anche sul piano dei canali e degli strumenti utilizzati. Il nuovo contesto normativo richiede di adeguare non solo i contenuti, ma anche il modo in cui le informazioni vengono rese accessibili al consumatore.

Le informazioni rilevanti devono essere facilmente visibili e consultabili, anche attraverso strumenti digitali come QR code, elementi interattivi o contenuti accessibili già al primo livello di navigazione.

Sul piano interno, diventa altrettanto importante adottare strumenti di analisi e controllo che consentano di mappare in modo sistematico tutti i claim ambientali diffusi dall’azienda sui diversi touchpoint, dal packaging





al sito web, fino alle piattaforme e-commerce. Un approccio centralizzato consente di verificare la coerenza dei messaggi, ridurre i margini di errore e monitorare nel tempo il livello di esposizione al rischio.

### **La tua azienda è pronta al test di maturità contro il greenwashing?**

La Direttiva 2024/825 segna la fine del marketing basato su dichiarazioni generiche e buone intenzioni. Il 27 settembre 2026 rappresenta uno spartiacque: da quel momento il mercato inizierà a distinguere con sempre maggiore chiarezza tra aziende realmente trasparenti e aziende esposte a vulnerabilità legali e reputazionali. Il greenwashing non può più essere considerato un semplice errore di comunicazione. Oggi è un rischio operativo che incide sulla fiducia del mercato, sulla relazione con gli stakeholder, sulla reputazione aziendale e, in alcuni casi, anche sul costo del capitale.

Eliminare il rumore di fondo delle dichiarazioni non dimostrate permette alle imprese che lavorano seriamente sulla sostenibilità di emergere in modo credibile, in un contesto normativo che premia finalmente la solidità dei dati rispetto alla sola narrazione.

In questa fase di transizione, comunicare correttamente la sostenibilità richiede competenze specifiche, visione strategica e una gestione attenta dei rischi.



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di aprile 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
<b>15 aprile</b>	<b>IVA</b> Ravvedimento saldo annuale	Termine per regolarizzare il versamento dell'IVA annuale non effettuato entro il 16.3.2026, con applicazione della sanzione ridotta pari all'1,25% e degli interessi legali. (è possibile effettuare il versamento dell'importo relativo all'IVA annuale entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.)
<b>16 aprile</b>	<b>IVA</b> Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	<b>IVA</b> Saldo annuale	Versamento seconda rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
	<b>IRPEF</b> Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	<b>IRPEF</b> Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	<b>INPS</b> Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	<b>INPS</b> Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
<b>27 aprile</b>	<b>IVA comunitaria</b> Elenchi Intrastat mensile/trimestrale	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
<b>30 Aprile</b>	<b>INPS</b> Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.
	<b>IVA</b> Dichiarazione annuale	Invio telematico del modello IVA 2026 per l'anno 2025
	<b>Modello 730</b> Dichiarazione precompilata	Disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.
	<b>IVA</b> Rimborso infrannuale	Presentazione dell'istanza per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2026.



<b>30 aprile (segue)</b>	<b>Modello CU</b> Certificazione Unica – lavoro autonomo	<p>Termine per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni di lavoro autonomo, consegnate entro il 16 marzo, da parte dei sostituti d’imposta. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), ossia entro il 31 ottobre.</p> <p>Per effetto della modifica normativa apportata dall’art. 19, D.lgs. n. 1/2024 la precompilata interessa anche i soggetti titolari di partita IVA per cui le relative CU devono essere trasmesse entro il 30 aprile (precedentemente 31 marzo) e non entro il termine di presentazione del 770).</p>
	<b>Imposta di bollo</b> Versamento imposta di bollo su documenti informatici	<p>Versamento dell’imposta di bollo relativa a libri, registri e documenti rilevanti ai fini tributari tenuti in modalità elettronica.</p>

